

## **CAPITOLATO D'ONERI**

**SERVIZIO DI ESPOSIZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTA CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA" NEL COMUNE DI LOANO. (CIG 8413578036)**

**IL FUNZIONARIO**  
(ing. Luciano VICINANZA)

Loano, 26 agosto 2020

### **Art. 1- STAZIONE APPALTANTE.**

1 - Stazione appaltante è il Comune di Loano, di seguito indicato "**Comune**" o "**Stazione Appaltante**", con sede legale e amministrativa in Loano (SV), Piazza Italia n. 2, Cod. Fisc. e P.Iva n. 00308950096, che a seguito di gara ha affidato con contratto rep. n.53 del 13/04/2016 il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, spazzamento e servizi d'igiene urbana per la Città di Loano alla società STIRANO Srl di Alba (CN) Partita IVA n.02280240041 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Cuneo con R.E.A. n.02280240041 del 19/02/1996. In data 01/12/2019, la Ditta STIRANO Srl, ha variato la denominazione in Egea Ambiente Srl.

Il Comune di Loano con determinazione dirigenziale n 587 del 12/08/2020 ha demandato all'Ufficio Acquisti comunale all'espletamento della procedura per l'individuazione del contraente.

### **Art. 2. - OGGETTO DEL CAPITOLATO.**

1 - Oggetto del presente capitolato è la disciplina del servizio di esposizione e riposizionamento dei contenitori condominiali per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di carta / cartone, frazione organica, imballaggi in plastica e metallici ed indifferenziato svolta con il sistema "porta a porta".

2 - Il servizio dovrà essere eseguito in osservanza delle previsioni di cui ai seguenti allegati :

- Calendario di Raccolta (Allegato "A");
- Elenco degli accessi alle Utenze interessate con numero delle postazioni (Allegato "B");
- Planimetrie delle postazioni in formato pdf ( Allegato "C")

Il calendario di raccolta (Allegato "A") potrà essere soggetto a modifiche o variazioni a seguito di ordinanza sindacale come stabilito dal regolamento comunale del servizio.

### **Art. 3. - VALORE DELL'APPALTO. DURATA DEL SERVIZIO. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.**

1 – Il valore massimo stimato ai fini dell'art. 35 comma 4 è di € 206.034,31 comprensivo delle eventuali modifiche del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 come previsto dall'art. 4 del Capitolato d'oneri e della eventuale proroga per un periodo massimo di tre mesi nelle more dell'espletamento della nuova procedure di scelta del contraente come previsto dall'art.3 comma 2 del capitolato d'oneri. Tale stima è meramente indicativa e non impegna in alcun modo e a nessun titolo l'ente.

Il valore posto a base di gara viene stimato, esclusivamente al fine di consentire la formulazione dell'offerta, in **Euro 152.618,00 IVA esclusa**, esclusi i costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali stimati a € 0,00 (zero).

2 - II servizio avrà la durata di **anni uno**. La data di avvio del servizio sarà comunicata dalla stazione appaltante e comunque non avverrà prima di 30 gg. e non oltre 180 gg. dall'aggiudicazione.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a proseguire nell'espletamento del servizio in oggetto anche oltre il termine del dell'appalto per un periodo massimo di tre mesi e, nelle more dell'espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino alla nuova individuazione dello stesso qualora questa dovesse avvenire oltre il termine. In questo ultimo caso, rimangono ferme tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nei suoi allegati, ivi compreso il presente Capitolato; il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere nulla in aggiunta al canone vigente al termine del periodo di affidamento.

**Il contratto si intende comunque risolto, senza che l'Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui il gestore unico del servizio integrato di gestione dei rifiuti, individuato ai sensi della Legge regionale Liguria 24 febbraio 2014, n.1, darà inizio alla propria attività secondo i tempi stabiliti dai provvedimenti di aggiudicazione.**

3 - Il servizio di esposizione e riposizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani dovrà essere attivato dal fornitore, mediante la sottoscrizione di apposito verbale di inizio effettivo del servizio, **entro e non oltre dieci (10) giorni** dalla data di aggiudicazione e comunque entro il 01/02/2021 , pena l'applicazione di penali ai sensi del successivo art. 17 del presente Capitolato d'Oneri. In ogni caso, qualora necessario, al fine di garantire la decorrenza del servizio alla data del 01/02/2021, sarà data esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016.

4 - Alla data di stipula del contratto o comunque entro la data di attivazione del servizio, Il Comune di Loano consegnerà al Fornitore copia delle "chiavi di accesso" ai cortili delle Utenze di cui al successivo art. 7, punto 4, lett. a), del presente Capitolato d'Oneri, previa sottoscrizione di un verbale di consegna da predisporre in

contraddittorio con il fornitore. Il luogo della consegna delle "chiavi di accesso" verrà indicato dal Comune. A far data dalla consegna, il Fornitore dovrà custodire le "chiavi di accesso" secondo quanto prescritto dal successivo art. 7, punto 4, lett. h).

5 – Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto, a semplice richiesta scritta e alle medesime condizioni contrattuali, per le motivazioni addotte al punto 1.

#### **Art. 4 VARIAZIONI ENTRO E VARIAZIONI OLTRE IL CINQUE PER CENTO.**

1 Il Comune, in corso di esecuzione del contratto, si riserva di disporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni di servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri.

2 - Le variazioni delle prestazioni del servizio che comportino un aumento o una diminuzione pari al 5% (cinque per cento), non daranno luogo a variazioni del corrispettivo.

3 - Per variazioni superiori al +/- 5% (cinque per cento) sarà applicata una variazione del corrispettivo dovuto, in aumento o in diminuzione, in misura pari ai punti percentuali della variazione delle prestazioni che eccedono il +/- 5 % (cinque per cento). Pertanto, l'incremento e/o il decremento del corrispettivo non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo.

4 – Il Fornitore è tenuto ad eseguire, entro i limiti di cui sopra, tutte le variazioni del servizio, in aumento o in diminuzione — disposte per iscritto dal Comune di Loano— senza che esso possa avanzare pretese al riguardo di risarcimento e/o di indennizzo e/o comunque sollevare qualsivoglia eccezione verso il Comune.

5 — Il Calendario di raccolta (Allegato "A"), l'Elenco degli accessi alle Utenze interessate (Allegato "B"), potranno subire variazioni in ragione di modifiche organizzative della prestazione principale a carico della Egea Ambiente Srl. Il Fornitore dovrà conformarsi, senza ritardo, a dette variazioni sia nel caso che esse non modifichino il valore complessivo delle prestazioni, sia nel caso in cui esse rientrino nelle variazioni disciplinate ai commi precedenti.

#### **Art. 5 — CARATTERE E NATURA DEL SERVIZIO.**

1— Il servizio oggetto della prestazione principale costituisce attività di pubblico interesse, ed in quanto tale per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto e/o abbandonato. Stante la natura strumentale ed accessoria del servizio oggetto del presente Capitolato d'onori, il fornitore non potrà in nessun caso sospendere, interrompere e/o abbandonare l'esecuzione delle prestazioni, fatti salvi i casi di forza maggiore, che dovranno comunque essere puntualmente documentati.

2 — Non saranno considerati "causa di forza maggiore", e di conseguenza saranno oggetto di penali, gli scioperi del personale direttamente imputabili al Fornitore, quali, a titolo esemplificativo, la mancata o ritardata corresponsione di retribuzioni o il mancato rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

3 — In caso di sospensione, interruzione e/o abbandono del servizio, e comunque per ogni inosservanza degli obblighi di cui al presente Capitolato d'Oneri, il Comune potrà sostituirsi, senza necessità di alcuna formalità, al Fornitore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con diritto di rivalsa delle spese sostenute sul Fornitore, e ciò indipendentemente dalle penali a quest'ultimo applicate e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comune di rivalersi sul Fornitore per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.

4 — Per le esecuzioni d'ufficio del servizio, il Comune potrà avvalersi di qualsiasi impresa terza autorizzata che non sia il Fornitore, o, in alternativa, provvedere in proprio.

#### **Art. 6 — CONTENITORI.**

1— I contenitori oggetto delle operazioni di esposizione e riposizionamento affidate al Fornitore, contengono le frazioni di rifiuti solidi urbani (carta / cartone, frazione organica, indifferenziata e imballaggi in plastica e metallici) conferiti direttamente dall'Utenza.

2 — I contenitori sono in comodato d'uso alle utenze domestiche.

3 — L'attuale consistenza numerica dei contenitori oggetto delle operazioni di esposizione e riposizionamento, sono quelle indicate nell'allegato B.

## **Art. 7 — SERVIZIO DI ESPOSIZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI.**

1 — il Fornitore si obbliga, per tutta la durata del contratto, in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, all'esecuzione del servizio di esposizione e riposizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (carta / cartone, frazione organica, indifferenziato e imballaggi in plastica e metallici), nel territorio del Comune di Loano, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato d'Oneri e relativi atti allegati e richiamati.

2 — il Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza del territorio del Comune di Loano e delle sue specificità, della dislocazione urbana e frazionale delle Utenze servite, delle condizioni di viabilità e di tutte le altre condizioni e circostanze di luogo che possono incidere sulla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri.

3 — Il Fornitore dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che la raccolta a cura della Ditta Egea Ambiente Srl viene, di regola, eseguita nei giorni previsti nel Calendario di raccolta (Allegato "A").

4 — In particolare, il Fornitore dovrà:

- a) eseguire il servizio di esposizione e riposizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, nelle giornate e nelle fasce orarie previste dal Calendario di raccolta allegato sotto la lett. A) al presente Capitolato d'Oneri, comprese le festività infrasettimanali, prelevando e riposizionando i contenitori presso tutte le utenze di civile abitazione costituenti condomini (cd. utenze domestiche condominiali indicate di seguito "Utenze"), previste dall'Elenco degli accessi allegato sotto la lett. "B" al presente Capitolato d'Oneri;
- b) eseguire il servizio di esposizione e riposizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con una sequenza temporale compatibile con gli orari di svuotamento stabiliti dalla ditta Egea Ambiente Srl, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17;
- c) effettuare l'esposizione, in area pubblica, dei contenitori posizionati all'interno dei cortili e/o delle pertinenze delle Utenze, non prima di sessanta minuti dall'orario di ogni giornata previsto nel Calendario di raccolta allegato sotto la lett. "A" al presente Capitolato d'Oneri, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17;
- d) effettuare l'esposizione, in area pubblica, dei contenitori in modo tale da agevolare il personale della Società Egea Ambiente Srl nell'effettuazione del servizio di raccolta rifiuti. I contenitori dovranno, pertanto, essere esposti in maniera ordinata e sistemati in base alla tipologia di rifiuto ivi contenuto (carta / cartone, frazione organica, indifferenziata e imballaggi in plastica e metallici). I contenitori recanti la medesima tipologia di rifiuto, dovranno essere esposti in maniera attigua;
- e) effettuare l'esposizione dei contenitori posizionati all'interno dei cortili e/o delle pertinenze delle Utenze, in area pubblica, nelle posizioni indicate nell'allegato "C", in modo tale da non creare intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale, consentendo il passaggio di almeno una carrozzella per persone diversamente abili e in maniera tale da non intralciare la visibilità ai conducenti di veicoli e ai ciclisti;
- f) effettuare il riposizionamento dei contenitori, nei cortili e/o nelle pertinenze delle Utenze, entro e non oltre trenta minuti dal ritiro dei rifiuti da parte della Ditta Egea Ambiente Srl;
- g) effettuare il riposizionamento dei contenitori nei cortili e/o nelle pertinenze delle Utenze, avendo cura di riporli nel punto esatto in cui si trovavano prima dell'esposizione;
- h) custodire con la dovuta diligenza le "chiavi d'accesso" ai cortili delle Utenze, astenendosi dalla duplicazione delle stesse e controllando, ogni fine turno o periodicamente, che i mazzi di chiavi siano integri e custoditi in un idoneo locale chiuso a chiave, accessibile al Responsabile Tecnico di cui al successivo art. 12, ai responsabili aziendali e/o al personale appositamente individuato e incaricato. In caso di smarrimento e/o furto delle "chiavi d'accesso", tale circostanza dovrà essere, senza ritardo, comunicata al Comune e formalmente denunciata all'Autorità. In caso di smarrimento e/o furto delle chiavi d'accesso, verranno applicate le penali di cui al successivo art. 17 e il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, senza ritardo, alla riproduzione delle chiavi d'accesso smarrite e/o derubate;
- i) manovrare i contenitori con la massima cura e diligenza, evitando urti e/o collisioni tali da danneggiarli e/o renderli inservibili;
- j) manovrare i contenitori avendo cura di non disturbare l'Utenza e comunque la quiete pubblica;
- k) manovrare i contenitori avendo cura di non urtare e danneggiare l'Utenza, i pedoni, i ciclisti e i veicoli terzi che

siano stazionati o stiano impegnando la strada e/o il cortile e/o l'area pubblica interessati dalle operazioni di movimentazione dei contenitori;

- l) eseguire il servizio di esposizione e riposizionamento dei contenitori in maniera efficiente e diligente, senza recare intralcio e/o impedimento alcuno al personale della Egea Ambiente Srl e senza compromettere l'efficienza, l'esecuzione e la buona riuscita della "prestazione principale" affidata alla Egea Ambiente Srl;
- m) segnalare, senza ritardo, al Comune ed alla Egea Ambiente Srl eventuali danneggiamenti e/o guasti e/o deterioramenti dei contenitori;
- n) segnalare, senza ritardo, al Comune ed alla Egea Ambiente Srl eventuali circostanze che possano pregiudicare la regolare esecuzione del servizio;
- o) diffidare i propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio dal richiedere agli Utenti elargizioni e/o compensi di sorta per il servizio svolto. È fatto, pertanto, divieto di chiedere elargizioni e/o compensi di sorta all'Utenza per il servizio svolto;
- p) esporre nell'ambito del territorio comunale e nei giorni previsti nel Calendario di raccolta allegato sotto la lett. A) al presente Capitolato d'Oneri, anche i rifiuti (carta / cartone e indifferenziata, imballaggi in plastica e metallici con esclusione della frazione organica) che dovessero trovarsi accumulati all'esterno dei contenitori, a condizione che i medesimi siano ben confezionati (sacchi integri e chiusi, cartoni piegati e legati) e che nei contenitori non vi sia più capienza. Nel caso si ripetano assiduamente eventi di siffatto tipo, il Fornitore dovrà segnalarli per iscritto, senza ritardo, al Comune ed alla Egea Ambiente Srl, indicando la località, l'indirizzo e il numero civico relativo all'Utenza interessata;
- q) assicurare nell'esecuzione del servizio, modalità operative che consentano di dimostrare, a semplice richiesta scritta del Comune, che nei giorni nel Calendario di raccolta allegato sotto la lett. "A" al presente Capitolato d'Oneri, l'esposizione e il riposizionamento dei contenitori siano stati regolarmente effettuati presso tutte le Utenze;
- r) comunicare per iscritto — entro la giornata e/o il turno di esecuzione del servizio — al Comune ed alla Egea Ambiente Srl, gli eventuali recapiti (località, indirizzo e numero civico) delle Utenze presso cui non è stato possibile eseguire l'esposizione dei contenitori o comunque il servizio, nonché le relative motivazioni.

5 — Il Comune, per il tramite della Egea Ambiente Srl, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non eseguire la prestazione principale in una determinata festività infrasettimanale, bensì di eseguirla il giorno antecedente e/o successivo detta festività infrasettimanale. Tale circostanza sarà comunicata per iscritto e con congruo anticipo al Fornitore, che dovrà, pertanto, eseguire il correlato servizio di esposizione e riposizionamento dei contenitori nel giorno antecedente e/o successivo la festività infrasettimanale, nelle ordinarie fasce orarie. Il Fornitore dovrà adeguarsi a quanto disposto dal Comune ed eseguire il servizio di esposizione e riposizionamento dei contenitori nel giorno indicato dal Comune, pena l'applicazione delle penali previste nel successivo art. 17 del presente Capitolato d'Oneri.

#### **Art. 8 — PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.**

1 — Ai fini dell'esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà impiegare personale adeguato per numero alle prestazioni da eseguire.

2 — Al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, comprese le norme che riguardano l'idoneità alla mansione e la sorveglianza sanitaria.

3 — Tutto il personale alle dipendenze del Fornitore, durante l'esecuzione del servizio, dovrà:

- tenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti dell'Utenza e del personale della Egea Ambiente Srl, pena la sostituzione dei dipendenti inadempienti a richiesta del Comune.
- essere dotato, a cura e spese del Fornitore, di un adeguato vestiario avente foggia e colore non riconducibile a quelli utilizzati dal personale della Egea Ambiente Srl, e comunque ad alta visibilità, in buono stato di conservazione e a norma di legge.
- essere dotato, a cura e spese del Fornitore, dei relativi Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) adeguati alle mansioni svolte e tali da tutelare la propria incolumità, e di quant'altro necessario a tutelare la sicurezza e la

salute dei lavoratori medesimi.

- essere dotato, a cura e spese del Fornitore, di un apposito tesserino di identificazione corredato di fotogramma formato tessera, che dovrà essere esposto onde poter essere agevolmente rilevabile dall'Utenza e da terzi. Detto tesserino dovrà riportare le generalità del dipendente (nome e cognome), la fotografia e gli estremi del Fornitore.

4 — Il Fornitore dovrà osservare e fare osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, oltre alle norme racchiuse e richiamate nel presente Capitolato d'Oneri, tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti o che saranno emanate, comprese le ordinanze comunali, anche contingibili ed urgenti, adottate dal Comune di Loano, comunque inerenti il servizio in oggetto.

5 — Nei casi di infrazione e/o inadempienza, il Fornitore è, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

6 — Il Fornitore dovrà trasmettere al Comune, entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta del Comune, l'Elenco del Personale, suddiviso per qualifica e per turnazione, impiegato nell'esecuzione del servizio, pena l'applicazione di penali ai sensi del successivo art. 17. Detto elenco dovrà recare il numero dei lavoratori impiegati, il nominativo del personale (nome e cognome), la data di nascita, la relativa qualifica.

7 — Eventuali variazioni, anche temporanee, all'Elenco del Personale di cui sopra, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di affidamento del servizio, dovranno essere comunicate, senza ritardo, al Comune, pena l'applicazione di penali ai sensi del successivo art. 17.

#### **Art. 9 IMPEDIMENTI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.**

1 - Qualora durante l'espletamento del servizio il fornitore dovesse verificare l'impedimento all'esposizione dei contenitori nelle postazioni individuate nell'allegato "C" per cause indipendenti dalla sua volontà quali ad esempio il parcheggio di autoveicoli, dovrà procedere ad avvisare tempestivamente la Ditta Egea Ambiente Srl per le conseguenti azioni sanzionatorie da parte degli ecoausiliari e posizionare i contenitori in luogo prospiciente la postazione in modo da non creare intralcio alla viabilità e/o danni a persone o cose.

2 – Qualora durante l'espletamento del servizio il fornitore dovesse verificare l'impedimento all'esposizione dei contenitori nelle postazioni individuate nell'allegato "C" per cause dipendenti dal danneggiamento degli stessi dovrà provvedere ad avvisare tempestivamente della situazione la Ditta Egea Ambiente Srl e gli Uffici comunali in apertura.

#### **Art. 10 – CONOSCENZA DELLE NORME, DELLE CIRCOSTANZE. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO. SICUREZZA SUL LAVORO.**

1 — L'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri, implica, da parte del Fornitore, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, nonché di tutte le circostanze, ivi comprese le circostanze di luogo.

2 — Il Fornitore sarà interamente responsabile per qualunque danno arrecato a persone e/o cose e/o animali che si verifichi in dipendenza dell'esecuzione del servizio, e dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale addetto al servizio.

3 — Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni nei quali possa incorrere il Fornitore nell'espletamento del servizio, o che quest'ultimo possa arrecare a persone e/o cose e/o animali in conseguenza del servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri.

4 — Il servizio dovrà essere svolto dal Fornitore garantendo l'assoluta rispondenza e conformità alle norme contenute nel D.Lgs. n. 285/1992 (cd. "Codice della Strada"), nel D.P.R. n. 495/1992 (cd. "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada") e nel D.Lgs. n. 81/2008, nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute.

5 — La conformità a quanto sopra previsto, alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita sotto ogni forma, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione del servizio aderente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

6 — Il Fornitore dovrà predisporre il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

7 — Il Fornitore dovrà osservare le norme e le prescrizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

8 — Il Fornitore è unico responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri;

#### **Art. 11 – RISCHI INTERFERENTI.**

Il servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non presenta rischi da interferenze in quanto non deve essere espletato in contemporaneità con il servizio di ritiro dei rifiuti gestito dalla Egea Ambiente Srl ma deve precederlo nella fase di esposizione ed essere susseguente nella fase di riposizionamento. Conseguentemente, e in applicazione della Determinazione dell'A.N.A.C. del 05/03/2008, n. 3, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.).

#### **Art. 12 – RESPONSABILE TECNICO.**

1— II Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico, con comprovata esperienza nel settore, che sarà il riferimento di tutti i rapporti con il Comune e con la Ditta Egea Ambiente Srl oltre che responsabile dell'esecuzione del servizio.

2 — Detto Responsabile Tecnico, munito di specifico mandato, avrà la piena rappresentanza del Fornitore nei confronti del Comune di Loano, con la conseguenza che tutte le comunicazioni e/o eventuali contestazioni di inadempienza potranno essere allo stesso indirizzate.

3 — Detto Responsabile Tecnico dovrà essere a conoscenza di tutte le norme che disciplinano il servizio, ivi compreso il presente Capitolato d'Oneri, i relativi Allegati, e il Contratto.

4 — Detto Responsabile Tecnico dovrà essere sempre reperibile telefonicamente, e dovrà assicurare la propria presenza, almeno una volta al mese, e su richiesta del Comune, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per conferire con il Dirigente competente e/o i suo collaboratori.

5 — All'atto della sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta del Comune, il Fornitore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile Tecnico, nonché i relativi recapiti di telefono, di posta elettronica e PEC (qui di seguito indicati, per brevità, "recapiti").

6 — Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto, senza ritardo, alla Stazione Appaltante eventuali variazioni al suddetto nominativo e ai recapiti che si rendessero necessari durante il periodo di affidamento del servizio. In caso di impedimento personale o assenza, il Fornitore o il Responsabile Tecnico dovranno comunicare, per iscritto, il nominativo di un Sostituto e i relativi recapiti.

#### **Art. 13 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI.**

1 — Il corrispettivo, fisso ed invariabile, per tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri e degli obblighi che il Fornitore assume con la stipula del contratto, è quello risultante dall'importo posto a base di gara dedotto il ribasso unico percentuale offerto dal Fornitore, oltre I.V.A. di legge.

2 — Si intendono comprese nel corrispettivo tutte le spese relative al servizio oggetto del contratto, nessuna esclusa e/o eccettuata.

3 — Il pagamento del corrispettivo avverrà in valuta corrente e con rate mensili posticipate di pari importo, previa emissione di regolare fattura da parte del Fornitore.

4 — Tutte le fatture dovranno essere emesse a norma di legge in formato digitale tra il primo e il decimo giorno del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, ed essere intestate al Comune di Loano (SV), Piazza Italia n.2, Cap. 17025, Cod. Fisc. e P.Iva n. 00308950096.

5 — Tutte le fatture verranno pagate dalla Stazione Appaltante a sessanta (60) giorni fine mese data fattura, esclusivamente sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

6 — Le fatture verranno pagate previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore ("D.U.R.C."). Nel caso in cui il Fornitore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, Il Comune di Loano, tratterà dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva. II pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tal caso, il Fornitore nulla avrà a pretendere, in termini di mancata corresponsione di detti importi e/o per ritardato pagamento, verso il Comune.

#### **Art. 14 – REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO.**

1— In caso di proroga del contratto (non superiore a tre mesi), il corrispettivo di cui al precedente art.13 sarà oggetto

di aggiornamento annuale in base all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ISTAT FOI (NT) 3.3.

2 — La revisione del corrispettivo non avrà efficacia retroattiva e troverà applicazione su richiesta scritta del Fornitore.

#### **Art. 15 — OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

1— Il Fornitore dovrà assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

2 — Il Fornitore dovrà, fra l'altro, comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3 — In ragione di quanto sopra, tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo, ivi comprese le fatture emesse dal Fornitore, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione — A.N.A.C. .

4 — Il mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 16 — CONTROLLI E VIGILANZA.**

1— E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere, in ogni momento, al controllo del servizio affidato, nonché alla verifica del rispetto delle disposizioni racchiuse e richiamate nel presente Capitolato d'Oneri da parte del Fornitore, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei,

2 — La Stazione Appaltante potrà conseguentemente disporre ed effettuare, in ogni momento su quanto faccia parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme di cui al presente Capitolato d'Oneri, nonché di tutte quelle altre norme vigenti o emendate in materia.

3 — L'azione di controllo e vigilanza da parte della Stazione appaltante non implicherà per quest'ultima alcuna responsabilità per quanto attiene il servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri, che, pertanto, dovrà essere eseguito in proprio dal Fornitore e con assunzione di proprio rischio; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico del Fornitore.

#### **Art. 17 — PENALITA'.**

1 — Per il servizio non effettuato, o effettuato in maniera difforme dal presente Capitolato d'Oneri e dal Contratto, e comunque qualora il Fornitore non ottemperi a tutto quanto previsto nel presente Capitolato d'Oneri e nel Contratto, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penali.

<b>a)</b>	Per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio di esposizione e riposizionamento dei contenitori, ai sensi dell'art. 3 punto 2) del presente capitolato d'oneri, non giustificato da cause di forza maggiore	<b>Euro 200,00 (euro duecento/00)</b> per ogni giorno di ritardo
<b>b)</b>	Per l'impiego, nell'esecuzione del servizio, di personale non incluso nell'elenco di cui all'art. 8, punto 6), del presente Capitolato	<b>Euro 100,00 (euro cento/00)</b> per ogni giorno di impiego di personale non incluso nell'elenco di cui all'art. 8, punto 6)
<b>c)</b>	Per ogni inosservanza del divieto di chiedere agli Utenti elargizioni e/o compensi di sorta, ai sensi dell'art.7, punto 4), lett. o), del presente Capitolato d'Oneri.	<b>Euro 500,00 (euro cinquecento/00)</b> per ogni inosservanza

<b>d)</b>	Per ogni mancata esposizione dei contenitori.	<b>Euro 20,00 (euro venti/00)</b> <u>per ogni contenitore</u>
<b>e)</b>	Per ogni mancato riposizionamento dei contenitori.	<b>Euro 20,00 (euro venti/00)</b> <u>per ogni contenitore</u>
<b>f)</b>	Per ogni riposizionamento dei contenitori in luogo e/o punto diverso da quello di origine.	<b>Euro 10,00 (euro dieci/00)</b> <u>per ogni contenitore</u>
<b>g)</b>	Per ogni esposizione dei contenitori effettuata oltre sessanta minuti prima dell'orario di svuotamento di ogni giornata indicata nel Calendario di raccolta (Allegato "A").	<b>Euro 10,00 (euro dieci/00)</b> <u>per ogni contenitore</u>
<b>h)</b>	Per ogni riposizionamento dei contenitori effettuata oltre trenta minuti di ogni giornata indicata nel Calendario di raccolta (Allegato "A").	<b>Euro 10,00 (euro dieci/00)</b> <u>per ogni contenitore</u>
<b>i)</b>	In caso di smarrimento e/o furto, a seguito di omessa custodia e/o della dovuta diligenza, delle "chiavi di accesso" ai cortili delle Utenze.	<b>Euro 100,00 (euro cento/00)</b> per ogni "chiave di accesso" smarrita e/o oggetto di furto
<b>l)</b>	Per interruzione e/o sospensione del servizio di esposizione e riposizionamento dei contenitori a causa di scioperi del personale, direttamente imputabili al Fornitore, quali, a titolo esemplificativo, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.).	<b>Euro 100,00 (euro cento/00)</b> per ogni giorno di interruzione e/o sospensione del servizio
<b>m)</b>	Per ogni altra inadempienza e/o omissione e/o infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato d'Oneri o dal Contratto, non espressamente prevista nel presente articolo 17.	Potrà essere applicata una penalità variabile da <b>€ 50,00 (euro cinquanta/00)</b> ad un massimo di <b>€ 1.000,00 (euro mille/00)</b> , per ogni singola inadempienza e/o omissione e/o infrazione e/o violazione

2 — La Stazione appaltante contesterà le infrazioni e/o omissioni e/o inadempienze di cui sopra, mediante lettera raccomandata a/r con ricevuta di ritorno o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Fornitore potrà presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Entro dieci (10) giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante comunicherà l'accettazione o meno delle controdeduzioni presentate dal Fornitore e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che la stazione appaltante avesse dovuto sostenere per effettuare il servizio in proprio o a mezzo di terzi soggetti autorizzati. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del Fornitore, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali.

3 — Le penali potranno essere applicate cumulativamente.

4 — In caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, delle infrazioni e/o omissioni e/o inadempienze di cui

sopra, le penali saranno raddoppiate.

5 — E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sul Fornitore per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.

6 — Qualora il Fornitore accumuli penali per un valore superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, troverà applicazione il seguente art. 18 in materia di risoluzione contrattuale.

7 — L'ammontare delle penali applicate, così come le spese sostenute dal Comune di Loano per l'effettuazione del servizio in proprio o a mezzo di terzi soggetti autorizzati, sarà trattenuto sul primo pagamento rateale in scadenza. In caso di incapienza, il Comune di Loano, ai fini della riscossione delle penali applicate e delle suddette spese, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato d'Oneri.

#### **Art. 18 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

1. — Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, mediante lettera raccomandata a/r con ricevuta di ritorno o PEC, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- in caso di scioglimento, liquidazione, cessazione o fallimento del Fornitore;
- in caso di frode nell'esecuzione del servizio;
- sospensione e/o interruzione e/o abbandono, non giustificato, del servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri per più di tre (3) giornate consecutive;
- abituali negligenze nell'espletamento del servizio adeguatamente accertate, tali da compromettere l'efficienza del servizio stesso, e conseguentemente l'efficienza, l'esecuzione e la buona riuscita della "prestazione principale" da parte di Egea Ambiente Srl in forza del Contratto di Servizio stipulato con il Comune di Loano rep. n.53 del 13/04/2016;
- abituali negligenze nell'espletamento del servizio adeguatamente accertate, tali da comportare rischi igienico sanitari e/o danneggiare il decoro e l'immagine della Città di Loano e/o di Egea Ambiente Srl;
- qualora il Fornitore accumuli penalità di valore superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- qualora venga utilizzato nell'esecuzione del servizio, personale non regolarmente assunto;
- in caso di violazione del divieto di affidare a terzi il servizio;
- qualora il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante;
- in caso di mancata ricostituzione e/o reintegrazione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato d'Oneri;
- in caso di mancata riattivazione della copertura assicurativa di cui al successivo art. 20 del presente Capitolato d'Oneri;
- in caso di cessione, anche parziale o temporanea, del contratto ai sensi del successivo art. 24 del presente Capitolato d'Oneri;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- per gravi inadempimenti del Fornitore rispetto agli obblighi di cui al presente Capitolato d'Oneri e di cui al Contratto;
- in ogni altra ipotesi contemplata nel presente Capitolato d'Oneri o da disposizioni normative vigenti.

2 — Nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione definitiva di cui al successivo art.19, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.

3 — Il contratto si intenderà automaticamente risolto, ad ogni effetto, senza necessità di alcuna comunicazione scritta da parte del Comune di Loano, nel caso di risoluzione e/o decadenza del Contratto rep. n.53 del 13/04/2016 intercorrente tra la Stirano Srl (oggi Egea Ambiente Srl) e il Comune di Loano, avente ad oggetto i servizi di raccolta rifiuti per la Città di Loano, compresa la raccolta dei rifiuti differenziati da parte di Egea Ambiente Srl.

#### **Art. 19 — CAUZIONE DEFINITIVA.**

1— A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, l'Aggiudicatario dovrà, entro la data di stipula del contratto e comunque su richiesta del Comune di Loano, costituire una cauzione definitiva, in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura e secondo le modalità ivi indicate.

2 — La fidejussione, bancaria o assicurativa, dovrà contenere espressamente le clausole previste nel Disciplinare di Gara, ed essere conforme alle prescrizioni ivi contenute.

3 — La garanzia dovrà essere reintegrata ogni volta che Il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

4 — La cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa dichiarazione del Comune, verificata la regolarità delle prestazioni rese e chiusa ogni eventuale contestazione al riguardo.

#### **Art. 20-- POLIZZA ASSICURATIVA.**

1 — il Fornitore assume la responsabilità esclusiva dei danni provocati a persone e/o cose e/o animali comunque prodottisi in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse. Il Fornitore si obbliga, quindi, a manlevare e a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2 — Il Fornitore assume, altresì, la responsabilità esclusiva dei danni provocati ai contenitori oggetto delle operazioni di esposizione e riposizionamento, e comunque prodottisi in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connessi.

3 — Ai fini di quanto sopra, il Fornitore è obbligato a dotarsi, per tutta la durata del contratto, ivi compresi i periodi di proroga eventuale, di idonea e apposita Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), accesa presso primaria Compagnia Assicuratrice:

- che tenga indenne dai danni provocati a Terzi nell'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse, con massimale assicurato, per ogni singolo sinistro: non inferiore ad € **1.000.000,00 (euro un milione/00)** per danni a cose e/o animali; non inferiore ad € **3.000.000,00 (euro tre milioni/00)** per danni a persone;
- che precisi che non sono opponibili franchigie e/o scoperti eventuali ai Terzi.

Copia del documento di polizza assicurativa dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante all'atto della sottoscrizione del contratto.

4 — In alternativa all'apposita polizza assicurativa di cui al precedente capoverso, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) già attivata presso primaria Compagnia Assicuratrice, avente le medesime caratteristiche e i medesimi massimali assicurati per ogni singolo sinistro, sopra indicati. In tal caso, il Fornitore dovrà produrre — entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta del Comune — un'Appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza assicurativa in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti ai massimali per danni e che non sono opponibili ai Terzi franchigie e/o scoperti eventuali.

5 — Ai fini del presente articolo, per "Terzi" devono intendersi anche Egea Ambiente Srl e gli Utenti;

6 — Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni, che per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa, resteranno comunque, per intero, ad esclusivo carico del Fornitore.

#### **Art. 21 — TERMINE DEL CONTRATTO.**

Al termine del contratto, qualunque sia la causa di cessazione, compresa la risoluzione, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio di un nuovo Aggiudicatario, il Fornitore uscente — previa richiesta scritta di Comune — è obbligato ad eseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali, economiche e tecniche, in essere alla data di scadenza.

#### **Art. 22 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA.**

1 — Il Fornitore dovrà osservare, e far osservare ai propri dipendenti, incaricati e/o collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri.

2 — Con riferimento a detti dati e informazioni, il Fornitore dovrà non divulgarli e non farne oggetto di utilizzazione alcuna, per fini diversi da quelli necessari all'espletamento del servizio.

### **Art. 23 -PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DELLA LEGALITA' E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI**

L'Amministrazione Comunale, procederà, nel corso dell'appalto, alle necessarie verifiche e controlli, prescritti dal protocollo d'intesa stipulato con la Prefettura di Savona con gli enti pubblici del territorio per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici. Allo stesso protocollo il fornitore dovrà conformarsi con l'impegno a trasmettere qualsiasi notizia utile a garantire il rispetto della legalità e trasparenza nella gestione del servizio.

### **Art. 24 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ULTERIORI**

Le spese contrattuali, nonché le spese inerenti e conseguenti a quest'ultimo, ivi compresa l'eventuale imposta di registro, e ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente, saranno per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

### **Art. 25 — DIVIETO DI AFFIDARE A TERZI IL SERVIZIO. CESSIONE DEL CONTRATTO.**

1— E' fatto divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

2 — E' vietata la cessione del contratto, anche parziale o temporanea, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma.

3 — Ogni patto o atto contrario alle previsioni di cui ai commi precedenti è nullo.

### **Art. 26 CONTROVERSIE.**

In caso di controversie inerenti l'applicazione e/o l'interpretazione dei presente Capitolato d'Oneri e del Contratto, o in qualunque modo a questi connesse, verrà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Savona.

### **Art. 27 — DOMICILIO ELETTO.**

1 — Le Parti, per tutta la durata del contratto, ivi compresi gli eventuali periodi di proroga, dovranno eleggere un domicilio per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie. Ogni variazione di domicilio dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra Parte con lettera raccomandata a/r con ricevuta di ritorno o PEC, e avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o PEC.

Il domicilio sarà eletto all'atto della stipulazione del contratto.

2 — Ai fini del presente Capitolato d'Oneri, per "Parti" si intendono Il Comune di Loano e il Fornitore.

### **Art. 28 — COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.**

1 — Ogni comunicazione o segnalazione o richiesta tra le Parti relative al servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri, dovrà essere effettuata per iscritto, e si intenderà validamente eseguita se inviata a mezzo raccomandata a/r con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata (PEC), e dovrà essere indirizzata al domicilio eletto, o, in caso di variazione, al domicilio che sarà comunicato tempestivamente per iscritto dalla Parte interessata all'altra.

2 — I recapiti di posta elettronica certificata (PEC) saranno indicati all'atto della stipula del contratto.

### **Art. 29 — NORMATIVA DI RINVIO.**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato d'Oneri, si fa rinvio alla normativa vigente in quanto applicabile.

### **Art. 30 — ALLEGATI.**

Costituiscono allegati ai presente Capitolato d'Oneri in modo da formarne parte integrante e sostanziale:

- - Calendario di Raccolta (cd. Allegato "A");
- - Elenco degli accessi alle Utenze interessate (cd. Allegato "B") con numero delle postazioni;
- - mappatura delle postazioni ( Allegato "C")

di cui all'art. 2, punto 2, del presente Capitolato d'Oneri, che potranno subire variazioni durante la durata del contratto.

Loano, lì 25 agosto 2020.

**Il Funzionario**  
(ing. Luciano VICINANZA)